

2

N. 1707

SENATO DEL REGNO

2

VERIFICAZIONE DEI TITOLI DEI NUOVI SENATORI

Cognome e nome del Senatore *Abbate Mario*
 Data del R. Decreto di nomina *21^{ma}*
 Categoria nel R. Decreto riferita *6 Ottobre 1919*
 Luogo e data di nascita *Genova il 14 febbraio 1872*
 Titoli gentilizi e cavallereschi, Professione, ecc. *Avvocato*

Documenti presentati:

1.° Fedeli di nascita
2.° Documenti comprovanti il corso

Data dell'adunanza nella quale furono esaminati i titoli presentati e risoluzioni adottate

Nome del relatore *Melodia*
 Data della relazione e numero dello stampato *27 Dicembre 1919 (N. LX - Dec.)*
 Data dell'ammissione *27 Dicembre 1919* Data del giuramento *27 Dicembre 1919*
 Data della trasmissione al nuovo Senatore del R. Decreto di nomina a Senatore *27 Dicembre 1919*

Annotazioni:

1644

1644

Abbate

avv. Mario



Mario Abbate

dicembre 1920





III A

a S. E. il Presidente del Senato.

Eccellenza,

mentre consegno alla Segreteria del Senato i documenti, richiestimi, che provano il mio censo agli effetti dell'art. 33 Cat. 21 dello Statuto del Regno, io prego V. E. di benevolmente considerare questa istanza.

Dai documenti aggiunti a quelli del censo risulta che appartengo - per nomina diretta delle Società di mutuo soccorso - al Consiglio superiore del lavoro da quando è stato istituito, vale a dire dal Settembre 1903, senza interruzioni.

Non mai, prima d'ora, alcun membro di quel Consiglio fu nominato Senatore: ed è notorio (nelle comunicazioni ufficiosse ai giornali fu anche detto) che l'onorevole collega ing. Cesare Galdini ed io dobbiamo precipuamente all'opera svolta in quel consesso l'onore della nomina a Senatori del Regno.

Orbene, io spero che l'onorevole Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, esaminati i documenti da me presentati,

voglia riconoscere che sedici anni d'appar-
tenenza al Consiglio Superiore del lavoro posso-
no darmi titolo per essere Senatore.

Questa mia istanza è suggerita da ragioni
che prescindono dalla mia persona. Come
un'interpretazione estensiva ed analogica
della disposizione ~~statutaria~~ relativa alla
Categoria 18.^a dell'art. 33 dello Statuto,
ha dato accesso al Senato a rappresentanti
illustri dell'alta cultura, così un'interpre-
tazione estensiva ed integratrice della disposi-
zione relativa alla Categoria 19.^a schiuderebbe
il Senato a degni rappresentanti delle orga-
nizzazioni professionali e delle forze sindacali
del nostro paese. Non v'è dubbio che il valore
politico del Consiglio Superiore del lavoro, com-
posto in massima parte di membri elettivi
(fra i quali, i rappresentanti delle due Ca-
mere legislative), non sia inferiore a quello
del Consiglio Superiore dell'istruzione pubblica;
ed è altrettanto certo che il Consiglio del la-
voro darebbe al Senato il concorso di prevalenti
forze sociali e la rappresentanza di vitali
interessi economici.

Se l'on. Commissione per la verifica dei
titoli fosse disposta ad accogliere questa istan-
za, facile e sollecita sarebbe (e non senza

5

precedenti) la modificazione del decreto che
mi nomina Senatore, per aggiungervi al
titolo del censo quello sopra indicato.


Sono, con vivo ossequio a V. E.

Devoto

5 dicembre 1919.

Mario Abbate

Archivio storico del Senato della Repubblica



CAMERA DEI DEPUTATI

7

Certificato di Nascita

ASSSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

M. 9



Pe 5202
103

7

Città di Genova. Archivio Civico

Certificato di Nascita

Esstratto dai Registri del 3° Ufficio dello Stato Civile
anno 1879. N° 201

Abbate
Mario

Il sottoscritto certifica che dai suddetti
registri risulta che il giorno quattordici
del mese di Febbraio milleottocento-
Settantadue, è nato in questa città
un bambino di sesso maschile figlio
di Giuseppe Abbate,
e di Erminia Montalenti „coniugi“
a cui venne imposto il nome di Mario.

Scilicet il presente a richiesta
dello stesso da valersi come meglio.

Genova addì Ventinove Dicembre 1894

L'ufficiale dello Stato Civile





Città di Genova, Tribunale Civile

VISTO PER LA LEGALIZZAZIONE DELLA FIRMA DEL

SIG.^{RO} *J. Savotti Ufficiale*
di Stato Civile in Genova.

GENOVA DAL TRIBUNALE CIVILE E PENALE IL *19 Gennaio 1895.*

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

Alory

Prati



stabile
vicinale



Archivio storico del Senato della Repubblica

ASD
CORTECNO

Ufficio dello Stato Civile

II

Agenzia delle imposte di
Casale Monfo.

Imposta diretta sui terreni

anno <u>1916</u>	L 368,72	$\frac{1}{2}$ = L	<u>182,86</u>
" <u>1917</u>	L 490,11	" L	<u>245,05</u>
" <u>1918</u>	L 576,43	" L	<u>288,21</u>
" <u>1919</u>	L 570,60	" L	<u>285,30</u>

Avvertenza:

I beni siti a Casale appartengono per meta' all' arr. Mario Abbate, e per l' altra meta' alle sorelle Margherita e Giuseppina Abbate figlior. con usufrutto a favore delle rispettive madre e zia Montalenti Raimonda e Viago Felicità.



Prov. di ALESSANDRIA

n° 244

Agenzia Imposte Dirette
di Casale Monferrato

Diritti

Esario £ 2.25

Imp. 0.30

£ 2.55

Il sottoscritto Felice

1°) che esaminati gli atti ed i registri esistenti presso questa Agenzia risulta initta la dit-
ta Abbate Mario fu Giuseppe,
Margherita e Giuseppina fu
Giovanni e Montalenti Raimon-
do e Rizza Felicità per un estimo terreni di lire 255.50
e per ciascuno degli anni fol-
ari 1916 - 1917 - 1918 - 1919

Ballata n° 815

94/11 1919

Quota £ 2.55



1/2 proprietà di

1/2

1/2 proprietà di
Abbate Mario

2°) che l'imposta reale rela-
tiva all'estimo suddetto, con
preziva dei decimi e del con-
tributo dei centesimi di qua-
ra, ammonta a lire 365.72 per
l'anno 1916; a lire 490.11 per
l'anno 1917, a lire 576.43 per
l'anno 1918, a lire 570.60 per
l'anno 1919

1/2 proprietà di
Margherita e
Giuseppina Abbate
con usufrutto a
favore delle loro
madre Felicità e
della zia Raimonda

Relazioni il prefetto a richiesta
del sig. Abbate Mario per
Lunetta

Caroli 24-10-1919
L'agente Superiore
Jherge



Archivio storico del Senato della Repubblica

III.

CAMERA DEI DEPUTATI

Agenzia delle imposte di Magenta.

Imposte dirette sui terreni:

anno <u>1916</u>	(ultimo bimestre)	imposta complessiva	pagata dai coniugi Abbiate	£ 111,26	- $\frac{1}{2}$	£ 55,63
anno <u>1917</u>	id. id.	id.	£ 704,96	- $\frac{1}{2}$	£ 352,48	
" <u>1918</u>	id. id.	col contributo di guerra	£ 1865,12	- $\frac{1}{2}$	£ 932,56	
" <u>1919</u>	id.	id.	id.	£ 1937,58	- $\frac{1}{2}$	£ 968,79

Avertenze:

I beni sono di proprietà comune dei coniugi avv. Mario Abbiate e Rosa Cambiaghi; acquistati, metà con danaro dell'avv. Abbiate e metà con danaro dotale della moglie di lui; nel dicembre 1916 e nel novembre 1917. Gli atti d'acquisto sono allegati.

Le imposte, nella massima parte, furono a carico dei coniugi Abbiate dal 1.° Martino (11 nov.) 1916, come risulta dal § 5 del rog. Negri 4.12.16 allegato. Per ritardo imputabile alla Agenzia, la ditta Abbiate non figura nei ruoli 1917, solo in parte figura nei ruoli 1918, interamente nei ruoli 1919. E però i certificati del 1917 ^{del} 1918 sono ancora intestati ai precedenti proprietari Rossi Edoardo e Arpiani Maria. Ma le imposte furono effettivamente pagate dai coniugi Abbiate, fino dall'11 nov. 1916, e dall'11 nov. 1917. (v. certificati). Negli anni 1918 e 1919 il contributo personale di

guerra è stato d. L. 164,88 per l'arr. Abbiate
e L. 164,88 per la moglie d. lui. (v. certif. Agenzia)

Si uniscono:

- a) 3 certificati dell' Agenzia imposte.
- b.) atto di compra-vendita 4.12.16 rog. Negri.
- c.) atto di compra-vendita 12.11.17 rog. Satragini.
- d) Ricevute dell' esattore per gli ann. 1918 e 1919.

*Proprietà dei Coniugi
Mario e Rosa Cambiagli
Sanon di Mario Abbate
Sanon dote di Rosa Cambiagli*



Prov. di MILANO



AGENZIA DELLE IMPOSTE DIRETTE
DI
MAGENTA

*N. 93
Diritto fisco L. 200
P. 2.80
Sub 41
L. 3.25*

*Si certifica che nei suoi imp.
In questo Comune, lo sotto: Abbiate On.
Mario fu Giuseppe e Cambiagli Rosa di Giuseppe
coniugi, fiduciarie iscritta nel modo seguente.*

*Roll. N. 999
6-11-919
L. 3.25*

Comune	Reddito	Importo canonico e decimi	
	Anno 1918	Comuni	
Dreconate	32.83	4.24	} 153,49
Castano I.	839.36	109.11	
Magnago	308.55	110.11	
	Anno 1919	Comuni	
Dreconate	32.83	4.92	} 1516.32
Buscate	8849.52	1324.43	
Castano I.	839.36	125.90	
Magnago	384.14	58.04	
	Anno 1919	Fabbricati	
Buscate	454.50	91.50	



*Si certifica inoltre che la detta Abbiate On.
Mario fu Giuseppe è stata iscritta nei*

N. 2000

del contributo personale straordinario di
 guerra per gli anni 1918 e 1919 per la
 somma di L. 52 per Ansuale, L. 144,39
 per Bussate, L. 13,67 per Carcano L. 6,30
 per Magrapp.

Si richiama a richiamo dell'on. Abbate
 avv. Manis.

Magenta 6 Novembre 1919

p. L'Agente

V. Piennetti



Archivio storico del Senato della Repubblica



Prov. di MILANO

AGENZIA DELLE IMPOSTE DIRETTE
DI
MAGENTA

1.92

Diritto fisco 200

1.20

L. 320

L. 41

365

Si certifica che nei verb. annessi da questa Agenzia, ha fatto: Rossi Edoardo fu Ferdinando, persona iscritta nel ruolo seguente.

Comuni	Reddito	Imposta crassa e decimi
Anno 1916 Genesi		
Arconate	32.83	2.90
Buscate	66 14. 45	110.06
Castiglione	839.36	73.86
Magnago	308.55	27.15
Buscate fabbricati	330.00	83.62
Anno 1917 Genesi		
Arconate	32.83	2.90
Buscate	66 14. 45	110.06
Castiglione	839.36	73.86
Magnago	308.55	27.15
Buscate fabbricati	330.00	83.62
Buscate Genesi 1918	66 14. 45	992.16

Bolle 59
6-11-919
L. 365



737.59

V. retro

Anno 1918. Fabbriati.

Buone redditi £ 330.00 Importo - Seimi £ 66.00

Si dichiara inoltre che detto reddito passa
 rono alla detto. Abbiate avv. Maria fu Giusep.
 pe e Cambisigh. Bone fu Giuseppe, per compra
 vendita, come so detto 4 dicembre 1916 n. 1978
 del dottor Negri Luigi, notaio in Tusciano,
 in ingiunzione n. 27 gennaio 1917 al n. 425

Si richiama a richiesta dell' avv.
 Abbiate avv. Maria.

Magenta 6 Novembre 1919

L'Agente
 V. Pirotto





Prov. di MILANO



AGENZIA DELLE IMPOSTE DIRETTE
DI
MAGENTA

N. 91
Dritto finis 2.00
fisci 90
2.90
Soll 45
3.35

Si certifica che nei ruoli emessi da questa
Agenzia, la Sitta Arpioni Maria fu Angelo Vidotto
Quini, figura iscritta nel modo seguente.

Comune	Rendite	Importo crasile e Suini
Anno 1916 Comuni		
Bussate	2235.07	196.68
Magnago	48.59	6.91
Bussate Sabbioni	127.50	20.65
Anno 1917 Comuni		
Bussate	2235.07	196.68
Magnago	48.59	6.91
Bussate Sabbioni	127.50	20.65
Anno 1918 Comuni		
Bussate	2235.07	290.55
Magnago	48.59	10.21
Bussate Sabbioni	127.50	22.95

Belli 194
6.11.1914
3.35



224.24

323.71

Si dichiara inoltre che detta redditi possiedono
alla Sitta Abbate On. Maria fu Giuseppe e

cambiagli. Per fu Giuseppe, per comprarsi
 Dite, come da atto 12 Novembre 1917 #382
 del Dottor Cosimillo Sabayno, notario in
 Cuggiono, ug. a Magenta li 26. Novembre
 1917 al #147.

Si richiama a richiesta dell'onore
 Alliste avv. Mario

Magenta li 6 Novembre 1919

p. L'Agente
 G. Pinettoni



IV

Agenzia delle imposte di
Milano

Imposta diretta in ragione dell'industria

anno <u>1916</u>	L. 674,02 + 184,15 =	<u>858,17</u>
" <u>1917</u>	L. 2632,84 + 342,62 =	<u>2975,46</u>
" <u>1918</u>	L. 2188,08 + 105,62 =	<u>2293,70</u>

Avvertenza:

L'imposta per 1919 sarà determinata nel 1° semestre 1920, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo industriale. Si può presumere superiore a quelle del 1918.

Si uniscono:

- 1) certificato dell'agenzia
- 2) sei certificati dell'Esattore per gli anni '16-'17-'18
- 3) due certificati delle aziende industriali
"Elettroferrovie" e "Carnabagh".



Prov. di MILANO

21

Agenzia Imposte Dirette di
Milano

Il sottoscritto certifica che l'On.
Senatore Avv. Mario Abbate
è stato iscritto per le seguenti somme
d'imposta sui proventi degli amminis-
tratori in detta della S. A. Officine
Metallo-Ferroriani di Milano

Per l'esercizio 1916 $\text{L. } 674.02$

" " 1917 $\text{L. } 2632.84$

" " 1918 $\text{L. } 2188.08$

ed in detta della S. A. Giuseppe Cambria

ghi per l'esercizio 1916 $\text{L. } 184.15$

" 1917 $\text{L. } 342.62$

" 1918 $\text{L. } 105.62$

Il presente si rilascia in richiesta del
suddetto On. Senatore

Milano li 3 novembre 1919

L'Agente Superiore,

Luca...



22
N° 11/ 3119

OFFICINE ELETTRO-FERROVIARIE
Società Anonima - Capitale L. 8.000.000 Int. versato

- MILANO -

CERTIFICATO

La Ditta sottoscritta, Società Anonima OFFICINE ELETTRO-FERROVIARIE con Sede in MILANO, dichiara di aver pagato la tassa sui proventi degli Amministratori relativa all' Esercizio 1916 a norma del Decreto Luogotenenziale 12 Ottobre 1915 allegato B, e quelle relative agli Esercizi 1917 e 1918 a norma del Decreto Luogotenenziale 9 Settembre 1917 Art. 9.

Sempre a termini di tali Decreti essa ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti dei propri Amministratori e quindi anche del proprio Presidente Amministratore On. Avv. MARIO ABBIATE.

In fede.

MILANO, 14 Novembre 1919.-

OFFICINE
ELETTRO-FERROVIARIE
IL CONSIGLIERE DELEGATO

Stallone



ESATTORIA CIVICA DI MILANO

Il sottoscritto Esattore

C E R T I F I C A

che la ditta SOCIETA' OFFICINE ELETTRO FERROVIARIE
Via Solari N 173

trovasi iscritta nel ruolo speciale di ~~II~~ serie 1917 ¹⁹¹⁶
per l'imposta sui proventi degli Amministratori delle

Società Anonime pubblicato nell'anno 1917 all'art 69
60169 coll'imposta di lire 5151,37 in pagamento della
quale figura scritturata la seguente quietanza:

N 161995 in data 18/6 1917 per lire 5151,37.

Si rilascia il presente certificato a richiesta della
ditta interessata ed a norma dell'art 13 dei Capitoli
Normali 7 Comma.

Milano li 12.XI.1919

p. l'ESATTORE



Handwritten signature or initials.



Aut. Esattore 1919 24

ESATTORIA CIVICA DI MILANO

Il sottoscritto Esattore

C E R T I F I C A

che la ditta SOCIETA OFFICINE ELETTRICHE FERROVIARIE Via Solari N 173 trovasi iscritta nel ruolo speciale dell'imposta sui proventi degli Amministratori delle Società Anonime per l'anno 1917 pubblicato nell'anno 1919 all'art 29/60129 coll'imposta annua di lire 15387,10 in pagamento della quale figura scritturata la seguente quietanza:

N 35194 in data 18/2 1919 p L 15387,10

Si rilascia il presente certificato a richiesta dalla ditta interessata ed a norma dell'art 13 dei Capitoli Normali Comma.

Milano li 12.XI.1919

p l'ESATTORE

Sciee



[Handwritten mark]



M. P. Mancini
1918 25

ESATTORIA CIVICA DI MILANO

Il sottoscritto Esattore

CERTIFICA

che la ditta SOCIETA' OFFICINE ELETTRICO FERROVIARIE
via Solari N 173 trovasi iscritta nel ruolo speciale
di III^a serie 1919 pel 1918 dell'imposta sui proventi
degli amministratori delle Società Anonime pubblicato
l'anno 1919 all'art 171/ 607II coll'imposta annua di
Lire 15289;35 in pagamento della quale figura scrit-
turata la seguente quietanza:

N 312472 in data 11/10 1919 p lire 15,289,85

Si rilascia il presente certificato a richiesta
della ditta interessata ed a norma dell'art 13 dei
Capitoli Normali 7 Comma.

Milano li *12. XI. 1919*

p l'Esattore

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Giuseppe Cambiaghi

SOCIETÀ ANONIMA

Capitale L.3.000.000 interamente versato

Telegrammi

CAMBIAGHI - MONZA

A.B.C. Code Used 4th 5th Edition

TELEFONI	{	Ammistrazione	156
		Magazz. Stab. Appropri.	52
		Stab. Lavorazione Feltrò	61

Il Sottoscritto Cav. SAMUELE CAMBIAGHI, Consigliere Delegato della Società Anonima GIUSEPPE CAMBIAGHI, con sede legale a Milano e amministrativa a Monza, quale legale rappresentante della società stessa

DICHIARA

avere il Senatore avv. MARIO ABBIATE rimborsato alla Società Anonima Giuseppe Cambiaghi l'ammontare dell'imposta pagata dalla Società Cambiaghi sui proventi degli Esercizi 1916-17-18, spettanti al Senatore Abbiate quale altro dei Consiglieri d'Amministrazione della Società anonima Giuseppe Cambiaghi e ciò a sensi del D.L. 12 Ottobre 1915 - All. B e del D.L. 28 Febbraio 1918. Detto rimborso avvenne mediante trattenuta dell'imposta dovuta dal Senatore Abbiate, sulla quota di riparto degli utili attribuiti al Consiglio d'Amministrazione, e precisamente come segue:

Esercizio	Quota spettante al Senatore Abbiate sugli utili	Imposta trattenuta dalla Soc. An. G. Cambiaghi	Importo pagato al Senatore abbiate
1916	L. 3239.43	L. 184.15	L/ 3055.28
1917	§ 5176.25	" 342.62	" 4833.63
1918	" 2112.50	§ 105.62	" 2006.82

In fede

Monza 20 Novembre 1919

GIUSEPPE CAMBIAGHI
Società Anonima
Il Consigliere Delegato



COD. FISC. 470 - GENOVA - MONZA

Archivio storico



ESATTORIA CIVICA DI MILANO
Via S. Paolo, 14

Il sottoscritto Esattore
Certifica

che la Ditta "Soc. An. Giuseppe Cambiaghi",
Via B. Pavone 8 - Novara iscritta nel
ruolo speciale dell'Imposta sui Proventi
degli Amministratori, pubblicato
nel 1917 per l'anno 1916 all'articolo
60257 N° 47 per la somma di
L. 1589,49 - in pagamento della quale
figura scritturata la seguente quietanza -
N° 291342 in data 17-10-1917 per
L. 1589,49

Si rilascia il presente certificato
a richiesta della Ditta interessata
ed a norma dell'art. 13 dei capitoli
normali F² comma.

L'ESATTORE

Milano li 17-11-1919 *[Signature]*





ESATTORIA CIVICA DI MILANO

Via S. Paolo, 14

Il sottoscritto Esattore
 Certifica
 che la Ditta "Soc. An. Giuseppe Cambiagli",
 presso avv. Polchini - Via S. Torrono 8 -
 trovata iscritta nel ruolo speciale
 dell'Imposta sui Proventi degli Am-
 ministratori pubblicato nell'anno 1917
 per l'anno 1917 all'art. 60241 N° 41
 per la somma di ~~L. 2944,65~~ in
 pagamento della quale figura scrit-
 turata la seguente quietanza:
 N° 313722 in data 17-10-1918 per
 L. 2944,65

Si rilascia il presente certificato
 a richiesta della ditta interessata ed
 a norma dell'art. 13 dei capitoli normali
 7° comma.



P. L'ESATTORE

Finis

Milano li 17-11-1919



ESATTORIA CIVICA DI MILANO

Via S. Paolo, 14

29

Il sottoscritto Esattore

Certifica

che la ditta "Soc. An. Giuseppe Carr
biaghi", presso avv. Bolchini - Via Bassano
Porro - trovata iscritta nel ruolo speciale dell'Impo-
sta sui Proventi degli Amministratori pubblicato
nel 1919 per l'anno 1918 - all'art. 60389 n° 39
per la somma di $\text{L. } 938.10$ in pagamento della
quale figura iscritturata la seguente quietanza:
n° 147802 in data 18-6-1919 per $\text{L. } 938.10$

Si rilascia il presente certificato a richiesta della
ditta intestata ed a norma dell'art. 13 dei capitoli
normali 1° comma.



p. L'ESATTORE

Milano li 17-11-1919

30
V

CAMERA DEI DEPUTATI

Agenzia delle Imposte d.
Novara

Imposta diretta sui terreni:

anno <u>1916</u>	L. <u>500,97</u>
" <u>1917</u>	L. <u>532,06</u>
" <u>1918</u>	L. 701,10 + 161,79 = L. <u>862,89</u>
" <u>1919</u>	L. 725,19 + 161,79 = L. <u>886,98</u>

Si uniscono:

- a) certificato dell'agenzia
- b) ascerte dell'Intendente per gli anni 1918 e 1919



Prov. di NOVARA

No 316

La R. Agenzia delle Imposte
e del Catasto di Novara
Certifica

Diritto fisso
L. 1.50

che il Sig^{re} Abbate Mario fu Gui-
seppre ebbe a figurare iscritto sui
ruoli dei possessori di terreni

D. Patrimoniali 25

L. 1.75

del Comune di Villata per gli
anni 1916 = 1917 = 1918 = 1919 =
con una rendita di L. 2031.71

Esatte L. 1.75

sulla quale venne caricato
un' imposta erariale

con bolletta
in data 18-11-1919

di L. 500.97 pel 1916

N° 1952.

" " 532.06 pel 1917

" " 701.10 pel 1918

" " 725.19 pel 1919



Certificasi inoltre che su detta
rendita venne liquidata la tassa
per contributo personale di guerra

di L. 161.79 pel 1918

" " 161.79 pel 1919

Novara 18 gto 1919

p L'Agente sup
Turoll



VI

CAMERA DEI DEPUTATI

Agenzia delle imposte di
Vercelli

Imposta diretta in ragione dell'industria

anno 1949 L. 175.89

id. sul reddito " L. 1046.19

} 1222,00

Si allegano:

- 1) certificato dell'Agenzia
- 2) ricevute dell'Esattore.



Agenzia delle Imposte Dirette e Catasto Diritto fisso L. 2

d.

prop. - 0.90

Vercelli

scritt. - 0.30

2.55

L'Agente Superiore sottoscritto certifica che l'On. Abbate Mario Giuseppe Novati iscritto, nominatamente, all'art. 7 del Ruolo d'imposta sui proventi degli Amministratori della Società Charme et. del 1919, per una imposta di L. 177, 85 = e all'art. 1 del Ruolo della imposta complementare sui redditi del 1919 per una imposta di L. 1046, 15.

Vercelli li 5. Novembre 1919

L'Agente Superiore

fabiani



Carta L. 55 con bolletta
n. 997 del 11-11-1919
M. R. ...



CAMERA DEI DEPUTATI

VI

Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali

Imposta Ricchezza Mobile per il 1919.

L. 407,60

Archivio storico del Senato della Repubblica

Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali

Il Direttore Generale
della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali

Certifico

che l'Onorevole Senatore Avv. Mario Abbiate nella sua
qualità di vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, e di com-
ponente del Comitato Esecutivo della Cassa predetta, perce-
pisce il compenso annuale di lire 12.000, e riceve quindi
per tale titolo nel corrente anno 1919 per il periodo dal
16 agosto al 31 dicembre 1919 il compenso di lire 4.516,15
per ognuno degli anni successivi lire 12.000; e che su
tale compenso viene pagata la imposta di ricchezza mobi-
le nella misura di lire 407,60 per l'anno 1919, e di li-
re 1083,- per ognuno degli anni successivi.

Roma, addi 27 novembre 1919

Il Direttore Generale
Orazio Carlini





Senato del Regno

Sen. ABBIATE avv. Mario

Per l'anno 1917

Terreni		L.245,05	
erariale		" 352,48	... fascicoli 2°,3°,5°
		" 532,06	

Reddito industriale i=
scritto al nome di AB=
BIATE Mario L.2975,46 ... fascicolo 4°

TOTALE...L.4105,05

per l'anno 1918

Terreni		L.288,21	
Erariale		" 932,56	... fascicoli 2°,3°,5°
		" 862,89	

Reddito industriale i=
scritto al nome di AB=
BIATE Mario L.2293,70 ... fascicolo 4°

TOTALE...L.4377,36

per l'anno 1919

Imposta complementare sul reddito (Agenzia di Vercelli)		L.1222,00	... fascicolo 6°
Terreni		" 285,30	
Erariale		" 968,79	... fascicoli 2°;3°,5°
		" 886,98	

TOTALE...L.3363,07

Tasse pagate come da allegate bullette.

Nel 1919 non occorrono, per completare la somma di L.3000, le imposte in ragione d'industria

SENATO DEL REGNO (N. LX
documenti)

RELAZIONE

DELLA

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI TITOLI DEI NUOVI SENATORI

SOPRA LA NOMINA

del Signor Abbate avv. Mario

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 6 ottobre 1919 per la categoria 21^a dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il signor avv. Mario Abbate.

La vostra Commissione, avendo riscontrato esatto il titolo e concorrendo nel signor Ab-

biate gli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporvene, ad unanimità di voti, la convalidazione.

Addi 22 dicembre 1919.

MELODIA, *relatore.*

Onorevole
Senatore Mario Abbiate



Handwritten signature

Handwritten signature

Archivio storico del Senato della Repubblica

CONVALIDAZIONE DEI TITOLI A SENATORE

del Signor **Abbate Mario**

<i>Senatori votanti</i> . .	135
<i>Maggioranza</i>	68
<i>Senatori favorevoli</i>	123
<i>Senatori contrari</i> .	12
<i>Senatori astenuti</i> . .	

Il Senato



64



Senatore: *Abbate*

Ricevo dalla Segreteria del Senato il
piego n. *1030/3024* contenente copia del decre-
to di nomina a Senatore, copia del Regolamento
del Senato, copia dell'elenco alfabetico dei
Senatori, nonchè i documenti prodotti per com-
provare il censo.

Roma, addì 27 dicembre 1919

IL SENATORE

Mans Abbate

Archivio storico del Senato della Repubblica

SENATO DEL REGNO

STATO DELLE ONORIFICENZE

dell'Onorevole Senatore ABBIATE avv. Mario di Giuseppe

GRADO	ORDINE MAURIZIANO		ORDINE CORONA D'ITALIA		NOTE
	Data		Data		
Cavaliere.					
Cavaliere Ufficiale					
Commendatore.					
Grande Ufficiale					
Gran Cordone.					

Altri Ordini Cavallereschi:

Archivio storico del Senato della Repubblica

Senatore Abbate avv. Mario

Data di nascita 14 febbraio 1872 - ⁴³

Data di nomina 6 Ottobre 1919 - (21^a) Conv. 27 Dic. 1919 -

(Doc. N. _____)

Data dei discorsi	OGGETTO	Data dei discorsi	OGGETTO
31-1-1919	Comunicazioni del Governo		
8-5-1919	Sull'interpellanza Bergamasco nell'amicizia contro la Noce francese -		
12-8-1921	Provvedimenti contro la Noce su francese -		
13-11-1923	Modificazioni alla legge elettorale politica -		
26 giugno 1924	Indirizzo Riparto. Direzione Corvina		
12 febbraio 1925	Modif. legge elettorale-politica		
11-9-41 3-4-41	1855 Disciplina approssimativa distribuzione generi alimentari		
27-4-42	1884 Riordinamento enti economici agricoltura e consorzi agrari		

Da restituire valendosi dell'unita busta in franchigia.

Elenco delle Commissioni legislative

- 1 - Commissione di finanza;
- 2 - Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale;
- 3 - Commissione degli affari interni e della giustizia;
- 4 - Commissione degli affari dell'Africa Italiana;
- 5 - Commissione delle Forze Armate;
- 6 - Commissione dell'educazione nazionale e della cultura popolare;
- 7 - Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni;
- 8 - Commissione dell'agricoltura;
- 9 - Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia.

Indicazione, in ordine di preferenza, delle Commissioni legislative, ad una delle quali desidererei essere assegnato.

- 1° Economia Corporativa
- 2° Agricoltura
- 3° Finanza

Addì 20 Marzo 1939-XVII.

IL SENATORE

Mario Abbiate

18. 2. 1925

63

Nell'ultimo elenco dei
Senatori il mio domicilio
è stato indicato a
Milano. Come già altra
volta prego di correggere:
domicilio e residenza io
ho a Buscate (Milano).

Saluti distinti

Mario Abbiate

CARTOLINA ITALIANA



23



Alle Segreterie del
"Senato del Regno"

Roma

Si attesta risultare dagli atti che l'Avv. Mario
ABBIATE, membro del disciolto Senato e componente del=
la Consulta Nazionale, figlio di Giuseppe e di Arminia
Montalenti, è nato il 14 febbraio 1872 a Genova.

Roma, 22 febbraio 1948.-

SENATORI

SENATO DEL REGNO

SEGRETARIATO GENERALE


OGGETTO

Avv. Mario ABBIA TE

Senatore del Regno

1941

- 1946





SENATO DEL REGNO

50

Salute Milano

10 febbraio 1941

dare atto

Eccellenza,

mando a V. E. copia di
un mio ricorso al Ministro delle Corporazioni,
perchè ritengo opportuno che il Presidente
del Senato sia informato degli argomenti
che possono (quando il momento sia
opportuno) esser discussi dalle Tribune
del Senato.

È mi'è grato di ripetere a V. E.
i sensi del mio ossequio

a S. E. il conte
Giacomo Suardo

Presidente del Senato del Regno

Mario Abbiate

a S.E. il Ministero delle Corporazioni

R O M A

Con questo ricorso, occasionalmente determinato da una mia esperienza personale, mi propongo di richiamare l'attenzione di codesto Ministero su la pratica seguita dalle organizzazioni Sindacali per la rappresentanza in giudizio dei lavoratori, specie dell'agricoltura, nelle controversie individuali del lavoro. E col ricorso produco alcuni documenti, a scopo esemplificativo e probatorio:

ALLEGATO A - Atto 26 giugno 1940, col quale il Segretario generale dell'Unione prov. dei lavoratori dell'agricoltura in Milano, in rappresentanza del lavoratore Recalcati Pierino - giardiniere alle dipendenze del Senatore Abbiate, nella tenuta agricola di costui, sita in Buscate - chiede al Pretore di condannare il datore di lavoro a pagare al lavoratore la somma di L. I. 249;

ALLEGATO B - Sentenza 8 dicembre 1940 del Pretore di Milano (Sezione Controversie individuali del lavoro), che respinge la domanda attrice perchè infondata, e condanna l'attore al pagamento delle spese di causa.

Il Segretario generale dell'Unione prov. lavoratori dell'agricoltura in Milano ha proposto e svolto l'azione, su indicata, valendosi della facoltà di rappresentanza in giudizio conferitagli dalla disposizione dell'art. 9 del R.D. 21 maggio 1934 n. 1073.

Dice quella disposizione: "Le parti possono comparire in giudizio personalmente o farsi rappresentare da un procuratore legale. Possono anche farsi rappresentare dal Segretario dell'Associazione legalmente riconosciuta".

La legge, consentendo una particolare deroga alla normale rappresentanza in giudizio, non ha concesso la rappresentanza a qualunque funzionario di un'associazione sindacale, ma ha voluto limitarla al Segretario di essa, e cioè ad uno degli alti funzionari sindacali, perchè egli può dare quella garanzia di serietà e avere quel senso di responsabilità che giustificano la presunzione di capacità e l'eccezione alla normale rappresentanza in giudizio.

Queste intuitive ragioni, che hanno determinato la disposizione dell'art. 9 nelle "Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro", mi consigliano a non richiamare quanto, intorno a quelle norme, è stato detto nella relazione ministeriale, nei commenti della dottrina e nella giurisprudenza.

Non può sorgere dubbio sul dovere che incombe ad un alto funzionario sindacale di esaminare il fondamento di una domanda, prima di sostenerla in giudizio con i poteri inerenti al suo ufficio. Ma ognuno vede che un'azione diligente di controllo non può essere esercitata dal Segretario di una grande organizzazione, se la rappresentanza in giudizio venga assunta dall'organizzazione stessa nella maggior parte delle controversie, quasi le fosse imposta

dalla legge processuale. Avviene così che il controllo del segretario (garanzia della rappresentanza e, insieme, del Sindacato che la assume) manchi, e l'intento della legge sia frustrato.

Nel caso mio, ad esempio, la domanda giudiziale era fondata su di una qualifica del lavoratore ("giardiniere di una tenuta agricola"), che era necessaria per sostenere il suo vantato diritto, ma non rispondeva alla verità. Ed aggiungo che quella qualifica risultava non vera alla stessa organizzazione che assumeva la rappresentanza in giudizio.

In fatti il funzionario di zona del Sindacato lavoratori dell'agricoltura, residente da lungo tempo in quel sito, sapeva per conoscenza propria e notizie avute da me, che il giardiniere Recalcati non era addetto alla mia tenuta, ma alla mia villa ed al mio servizio domestico. Onde ne seguì che lo stesso funzionario, citato come teste in causa dalla sua organizzazione, dovette, sotto il vincolo del giuramento, affermare che il Recalcati non era mai stato alle dipendenze della mia tenuta agricola (Allegato C.).

Aggiungo che quel funzionario ben conosceva la retribuzione da me data al giardiniere, complessivamente superiore alla retribuzione stabilita dal contratto collettivo di categoria per i giardinieri dipendenti da aziende agricole.

Come e perchè, dunque, il Sindacato assunse la rappresentanza in giudizio di un lavoratore con qualifica non rispondente a verità?

Qui emerge la ragione del presente ricorso, che obiettivamente vuole richiamare l'attenzione di codesto Ministero su di un'assistenza sindacale in contrasto con lo spirito ed i fini dichiarati dell'ordimento corporativo.

Consideriamo, innanzi tutto, la prassi processuale adottata dal Sindacato dei lavoratori nelle controversie individuali, specialmente nell'agricoltura.

La disposizione, già riferita, dell'art.9 del R.D. 21 maggio 1934 n. 1073 considera la rappresentanza delegata all'organizzazione sindacale come un'eccezione alla normale rappresentanza delle parti in giudizio. In pratica avviene invece il contrario: nella maggior parte delle controversie individuali, in agricoltura, il lavoratore è rappresentato dal suo Sindacato. Avviene, anzi questo: che molte controversie siano promosse in giudizio dall'organizzazione sindacale, di sua iniziativa, assente e acquiescente il lavoratore. Ciò che, ad esempio, è avvenuto nel caso mio.

Ma questa prassi, adottata dal Sindacato, non risponde nè alla parola nè allo spirito della legge. La quale considera distintamente la rappresentanza in giudizio o l'intervento in causa.- Quando l'organizzazione Sindacale ritenga suo dovere di intervenire contro di un datore di lavoro, dispone di un mezzo aperto e ^{leale,} ~~ideale,~~ che è l'intervento in causa. Con l'intervento il Sindacato assume una responsabilità, e se ha torto paga del suo.

Invece col mezzo della rappresentanza in giudizio l'organizzazione non risponde della sua azione, anche se temeraria: agisce al coperto di ogni responsabilità.

Quali conseguenze derivano da codesta prassi, nella vita del lavoro organizzato? - Queste: che i datori di lavoro convenuti in giudizio, vuoi per evitare il contrasto diretto con l'organizzazione dalla quale dipendono i lavoratori delle loro aziende, vuoi per evitare le spese della lite (legalmente non ripetibili quando, il valore della controversia non superi le duemila lire, ed effettivamente non ripetibili mai per la insolvenza del lavoratore) - i datori di lavoro, dico, per la maggior parte consentono a transigere, anche quando hanno ragione. E presso i lavoratori il Sindacato acquista una facile popolarità. Ma ne sono offesi il senso della giustizia nel lavoro, e l'autorità morale dell'organizzazione sindacale. Presso i datori di lavoro si indebolisce la fiducia nell'ordine sindacale; e nell'animo dei lavoratori si forma il non sano convincimento che il Sindacato possa garantir loro non soltanto quello che è giusto, ma altresì quello che giusto non sia - senza rischio e senza spesa. E la lite, anche se perduta, soddisfa l'animosità del lavoratore contro il datore di lavoro.

Orbene, questa nel passato poteva esser l'azione delle opposte e nemiche organizzazioni di classe, strumenti della lotta di classe; ma presentemente non è, a mio avviso, un'azione che risponda allo spirito ed ai fini dichiarati dell'ordine corpora-

tivo. E che, effettivamente, l'ostile spirito di classe, o meglio della lotta di classe, nel nuovo ordine sia sopito ma non vinto, da molti segni appare.

Nel caso mio, ad esempio, di quello spirito si è impregnata la controversia giudiziale, come apparve da alcuni segni particolarmente.

a) Nell'ordinamento corporativo fra le organizzazioni dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro non dovrebbe esistere ostilità, ma dovrebbe invece esercitarsi una provvida collaborazione. Non sono esse gli strumenti legali dello Stato per moderare e conciliare i divergenti interessi delle due classi produttrici, nell'interesse superiore della Nazione? Come tali, esse hanno un comune dovere, di concordemente obbedire alle direttive ed alle disposizioni date dal potere centrale.

Orbene, ecco un esempio tratto dal caso mio:

A sostegno del mio buon diritto ed a prova della mia correttezza verso il lavoratore nel cui nome il Sindacato mi aveva convenuto in giudizio, io presentai al magistrato due note, a me dirette, dell'Unione provinciale degli agricoltori di Milano, Erano in esse riferite, testualmente, le disposizioni del Ministero delle Corporazioni per l'inquadramento sindacale dei giardinieri (Allegati D.E.). Come abbia, nel giudizio, accolto e considerato quelle note il Sindacato dei lavoratori, risulta dal commento dell'Ufficio legale dell'Unione prov. dei lavoratori. "Se

" il Sen. Abbiate ha tenuto in non cale la tessera del Recalcatti,
 " potrà il Recalcatti non tenere conto di qualche cosa di molto
 " meno, e cioè delle lettere che il Sen. Abbiate si è procaccia-
 " to presso la sua organizzazione". (Allegato F.)

Queste parole tradiscono dispetto e dispregio verso l'organizzazione degli agricoltori; ma ostentano altresì noncuranza delle disposizioni ministeriali riferite in quelle note.

Del resto è notorio, e gli avvocati patrocinanti possono farne fede, che i Sindacati dei lavoratori nelle controversie giudiziali del lavoro agiscono come avversari dei Sindacati dei datori di lavoro.

b) Dopo il licenziamento del Recalcatti io avevo assunto al mio servizio un altro giardiniere. Questi, nello scorso anno, mi chiese gli aumenti decretati per i lavoratori sindacalmente inquadrati. Glieli negai perchè non ne aveva diritto. Aveva complessivamente una retribuzione superiore a quella stabilita dal contratto collettivo di categoria per i giardinieri dipendenti da aziende produttrici; e non adempiva il suo dovere.

Egli si rivolse all'Ufficio di zona del Sindacato lavoratori agricoli. Il funzionario dell'Ufficio, in vece di riferirgli e spiegargli le disposizioni del Ministero delle Corporazioni su l'inquadramento sindacale dei giardinieri, diede ragione alla pretesa di lui; lo informò della lite allora vertente in favore del Recalcatti, e gli promise di patrocinare la domanda di lui

dopo conosciuto l'esito di quella lite. Evidentemente l'Ufficio del Sindacato aveva qualche dubbio su quell'esito.

Da quel giorno il giardiniere, vantando l'appoggio del Sindacato, trascurò più di prima i suoi doveri e fu verso di me apertamente ostile. Intanto il Sindacato produceva come teste contro di me, nella lite Recalcanti, quel mio dipendente che dall'esito della lite si riprometteva un'uguale azione in proprio favore. (Allegato C.)

C) E infine un altro segno di ostilità ~~classista~~. Nella lite Recalcanti l'Ufficio legale dell'Unione prov. lavoratori agricoli (organo del Sindacato) in ispregio alla costante consuetudine forense, nel ribattere la conclusionale del mio avvocato rivolgeva direttamente e nominatamente contro di me la sua risposta, con apprezzamenti ingiuriosi che rivelavano l'animosità dell'attore, della quale facevasi interprete e strumento il patrocinante Sindacato (Allegato F.)

Come non riconoscere in questi segni lo spirito classista della lotta di classe?

Mi pare di poter concludere.

E concludo riaffermando che ho riferito i particolari di una mia personale esperienza, a scopo esemplificativo e probatorio.

Io non ricorro a codesto Ministero per una lite infondata-mente promossa ed acremente patrocinata contro di me dall'orga-

nizzazione sindacale dei lavoratori dell'agricoltura di Milano. Essa è stata definitivamente giudicata dal Magistrato del lavoro.

Io ricorro per richiamare l'attenzione di codesto Ministero su di una prassi sindacale, nelle controversie individuali del lavoro, contrastante con lo spirito e i fini dichiarati dell'ordinamento corporativo. E l'esempio che adduco è una prova, passata per il vaglio di un giudizio inappellabile, del deviamiento cui è soggetto l'azione sindacale per l'esercizio costante di un patrocinio giudiziale che non rientra fra le funzioni normali di tutela legale, di assistenza amministrativa e di moderazione fra le classi produttrici, che spettano al Sindacato.

La tutela sindacale in sede giudiziaria si esercita col responsabile intervento in causa, e non col patrocinio irresponsabile.

La rappresentanza ed il patrocinio nelle controversie giudiziali sono dalla legge consentite al Sindacato in via d'eccezione, e debbono essere esercitati eccezionalmente. Il costante esercizio del patrocinio giudiziale conferisce all'azione sindacale un carattere classista, uno spirito cavilloso e battagliero, che diminuiscono l'autorità morale e la funzione moderatrice del Sindacato. Il quale rinuncia ad essere equanime tutore per diventare avvocato di parte.

Alla rappresentanza in giudizio ed al patrocinio defensionale nelle controversie del lavoro, come in ogni altra lite civile e

penale, deve provvedere l'istituto del gratuito patrocinio, per tutti i cittadini non facoltosi.

Questa è la ragione del presente ricorso.

Esso riguarda ad un alto e nobile interesse della vita economica e civile del paese, ed ha un'attinenza così evidente con la politica sindacale e l'ordine corporativo, che l'On. Ministro non vorrà, io penso, trascurarlo.

E' un argomento, questo, degno di essere discusso in Senato. Ma poi che ho voluto francheggiarlo con una mia personale esperienza, così ho preferito di valermi del ricorso amministrativo.

In qualunque sede, tuttavia, nella amministrativa come nella parlamentare, questo reclamo ha un solo obiettivo: sollecitare per le controversie individuali del lavoro un'azione, una pratica sindacale che risponda ai fini della solidarietà fra le classi produttrici, nell'interesse superiore del nostro paese.

Milano, gennaio 1941.

fto.

Mario Abbiate

Roma,


Avv. Mario ABBIATE
Senatore del Regno

- MILANO -

Ho ricevuto la copia del ricorso da Voi inoltrato
al Ministero delle Corporazioni in merito a questioni di ca-
rattere sindacale, e Vi ringrazio del cortese invio

Cordialmente,

Firmato: SUARDO



Roma, 14 ottobre 1946

Onorevole Senatore,

di ritorno dal congedo, ho trovato l'opuscolo contenente il discorso da Lei pronunciato a Vercelli.

La ringrazio vivamente per il gradito invio, che mi ha procurato il piacere di leggere cose così interessanti, trattate con acume e saggezza.

La prego di gradire i miei vivi e devoti ossequi.

F.to GALANTE

Onorevole Senatore
avv. Mario ABBIATE

BUSCATE